

di infrastrutture adibite al pubblico servizio, per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente.

Stabilita pertanto la collocabilità della società autostrade nell'ambito della disciplina sui lavori pubblici, resta da vedere se taluna delle sue disposizioni sia ostativa alla cessione del rapporto concessorio, in atto corrente con ANAS, in favore di altro soggetto societario derivato dai processi di trasformazione societaria sopra indicati.

Al riguardo, l'art. 19, comma 2 della legge n. 109 qualifica le concessioni di lavori pubblici come contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, consistendo la controprestazione a favore del concessionario unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. La norma disciplina anche l'ipotesi che nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, imponendo in tal caso al soggetto concedente di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori.

Analoga configurazione giuridica della concessione come contratto ritroviamo nell'art. 2, comma 2, lett. 1) del d. lgs. 20 agosto 2002 n. 190, attuativo delle disposizioni della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, il quale, nel ripetere la formula del citato art. 19, precisa ulteriormente che i concessionari non sono soggetti aggiudicatori, per gli effetti del medesimo decreto che riferisce una serie cospicua e significativa di attività specificamente ai secondi.

La configurazione della concessione come contratto dovrebbe comportare la sua non trasferibilità, come dispone la L. 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, il cui art. 18, comma 2, stabilisce che le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, il quale non può essere ceduto, a pena di nullità.

D'altra parte, in giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui il rapporto concessorio è fondato sull'intuitus personae, in relazione al quale non è consentito al

concessionario cedere la propria concessione senza specifica, espressa e puntuale adesione dell'autorità concedente [Cons. St., sez. V, 13 maggio 1995, n. 761; cfr. anche TAR Campania, 7 ottobre 1997, n. 2471].

Tuttavia, nella specie non si tratta di trasferire propriamente il rapporto di concessione in atto ad altro soggetto imprenditoriale, secondo un atto di disposizione a contenuto sinallagmatico, ma, più complessivamente, di dare una diversa veste giuridica ed un diverso tipo di organizzazione al soggetto concessionario, attraverso un negozio corporativo (incidente cioè sull'organizzazione e sulla struttura), ad effetti novativi soggettivi, rispetto al quale la cessione del contratto concessorio è un *posterius*, cioè un effetto della successione a titolo universale dei rapporti facenti capo alle società originarie: art. 2504 bis cod. civ. [cfr. Cass., 20 ottobre 1993, n. 10372; 9 dicembre 1992, n. 13015; 18 giugno 1992, n. 7484].

In altri termini il fenomeno delle trasformazioni societarie non può essere equiparato alla cessione del contratto, perché con il primo si dà vita ad un nuovo soggetto, rispetto al quale la cessione dei relativi rapporti patrimoniali è l'effetto della trasformazione stessa, mentre la cessione contrattuale presuppone, di norma, due distinti soggetti già esistenti.

D'altra parte, se si confondessero i due fenomeni con conseguente applicazione delle ricordate norme pubblicistiche in materia di cessione del contratto si rischierebbe di congelare il soggetto concessionario in una forma giuridica immutabile, contro il generale principio della libertà delle forme e dei tipi societari, implicitamente riconosciuto dagli artt. 2249, 2498 e 2437 c.c.; una tale conclusione, poi, si risolverebbe in una vanificazione parziale dei rammentati processi di privatizzazione, i quali comportano l'applicazione, per quanto possibile e ove non in contrasto con gli interessi generali connessi ad una legislazione di diritto speciale, delle disposizioni del codice civile e delle altre norme sulle società di diritto comune.

Riprova di quanto detto si ritrova nell'art. 35 della stessa legge n. 109, che ha per oggetto proprio le ipotesi di fusioni e conferimenti.

L'articolo citato stabilisce che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.

187 (contenente il regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge n. 55 del 1990) e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della stessa legge.

Lo stesso articolo stabilisce, poi, al comma 2, che nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti in materia di certificazione antimafia, previsti dall'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Seppure con una serie di doverose cautele connesse alla salvaguardia di interessi fondamentali alla repressione della criminalità organizzata la norma consente dunque processi di trasformazione societaria, tanto da sottoporre al procedimento del silenzio assenso il potere di verifica e controllo dell'amministrazione sulle predette operazioni, procedimento evidentemente inconciliabile con qualsiasi ipotesi di nullità. Infatti, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che, ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione dell'amministrazione, gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, anche nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti previsti dalle norme societarie.

Il regime dei suddetti processi è, dunque, non quello della nullità ma quello dell'inefficacia degli effetti del negozio valido.

Sulla scorta di tali considerazioni non possono pertanto ritenersi rilevanti le osservazioni critiche espresse dal questa Sezione con il parere n. 53 del 3 febbraio 1993, con il quale si stabilì che nel divieto assoluto di cessione dei contratti d'appalto di cui al ricordato art. 18 L. n. 55/1990 rientravano anche le cessioni di azienda, le quali producono gli effetti della successione nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, come previsto dall'art. 2558 c.c..

Al riguardo la Sezione, pur prendendo atto di una soggettivizzazione della nozione di azienda, per effetto della quale esistono dei rapporti giuridici che ineriscono all'attività dell'azienda in quanto tale e che vanno riferiti ad una figura di imprenditore in senso lato, tuttavia la legislazione antimafia si è mossa nel senso opposto, nel senso cioè di escludere, a fini di interesse generale a tutela dell'interesse di avere un contraente

certo e stabile, in possesso di determinati requisiti, la possibilità di cessione del contratto, con conseguente inammissibilità o, almeno, limitazione di forme di fungibilità o ambulatorietà di posizione di contraente della p.a., perseguite anche "mediante operazioni di ingegneria giuridica al termine delle quali ci si avvede che l'originario titolare del contratto è stato sostituito da un altro soggetto".

Le argomentazioni del predetto parere non possono valere nel caso di specie, atteso il mutamento del quadro normativo di riferimento.

Basti solo considerare che gli artt. 332, 339 (come sostituito dall'art. 22 del d. l. 13 maggio 1991, n. 152), 347 della legge n. 2248 del 1865, ampiamente richiamati nella motivazione del suddetto parere, secondo cui era, rispettivamente, data facoltà all'Amministrazione di procedere ad un nuovo incanto quando il "deliberatario non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento", vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non fossero riconosciute dall'amministrazione giudicatrice, nonché stabilito il principio per cui l'appaltatore "deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori", norme dalle quali era desumibile un principio che richiedeva un rapporto basato sull'*intuitus personae* di particolar evidenza nell'appalto di opere pubbliche, ribadito dal successivo art. 18 della legge n. 55/1990, sono stati abrogati dall'art. 231 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In ogni caso, le complesse ed articolate argomentazioni di quel parere, che tendono ad affermare un principio di tendenziale personalizzazione dei contratti d'appalto e di concessione di oo. pp. non paiono contrastanti con le successive modifiche normative sopra ricordate, le quali consentono di provvedere a modifiche soggettive dell'assetto societario dei titolari di rapporti contrattuali d'appalto e concessione di lavori pubblici, nei limiti consentiti dal particolare oggetto pubblicistico del rapporto medesimo; limiti connessi, come visto, ad un obbligo di comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice del mutamento degli assetti proprietari della società aggiudicatrice.

A ciò si aggiunga che la fattispecie allora portata all'esame della Sezione riguardava un'ipotesi di successione nei contratti in favore dell'acquirente, conseguente ad un trasferimento d'azienda, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., mentre il presente quesito si riferisce, secondo quanto responsabilmente riferito dall'amministrazione, alla diversa ipotesi di trasformazione per scissione, di cui agli artt. 2504 septies e seguenti

cod. civ., rispetto alla quale il trasferimento d'azienda si pone non come elemento causale, ma come effetto possibile [Cass., 6 ottobre 1998, n. 9897].

Nessuna norma ostativa alla riconosciuta possibilità di trasformazione societaria si rinviene neppure nel corpo del D.P.R. n. 554/1999. In particolare, non rappresenta un ostacolo alle predette operazioni il disposto dell'art. 84, in materia di procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici.

L'articolo stabilisce che l'affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dal precedente articolo 91 ed applicandosi i termini per la ricezione delle domande e delle offerte previsti ai commi 1 e 5, dell'articolo 79, maggiorati di quindici giorni e le forme di pubblicità interne e comunitarie di cui all'articolo 80.

Aggiunge, ancora, il successivo art. 85 dello stesso regolamento che il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investimento ed indica, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, una serie di elementi tipici del rapporto di concessione e tendenti ad assicurare la realizzazione dell'opera secondo criteri di affidamento e celerità, quali: a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere; b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti; c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice; d) la percentuale, pari o superiore al quaranta per cento dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo 2, comma 4, della Legge; e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione; f) la durata massima della concessione; g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità; h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto; l) la facoltà o l'obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall'articolo 37-quinquies della Legge. Aggiunge il comma 2 del medesimo articolo che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

Le predette disposizioni, che impongono un procedimento ad evidenza pubblica per la scelta del concessionario di un'opera di interesse generale, non sembrano trovare applicazione nel caso di specie, poiché, come detto, la soc. autostrade è già individuata, per legge, come soggetto concessionario di costruzione e gestione, sicché nessuna procedura di selezione ad evidenza pubblica deve essere rispettata e seguita, per individuare un soggetto totalmente nuovo e diverso dal precedente concessionario, tale non essendo la costituenda società Autosrtrade II, derivante, per mutamento di veste giuridica, dalla scissione dell'originaria concessionaria.

Conclusivamente al primo quesito deve darsi risposta positiva, fermo restando, s'intende, il dovere di verificare l'esistenza di tutti i requisiti sostanziali di idoneità e capacità imposti dalla legge amministrativa, nonché quelli formali e procedurali stabiliti dal codice civile per la complessa operazione di trasformazione che si intende realizzare, la cui valutazione, anche per ragioni di incompletezza della documentazione trasmessa, viene lasciata alla responsabile valutazione dell'amministrazione referente.

In quello che si è sin qui detto sta anche la risposta al secondo quesito.

Ritiene la Sezione che i rilevanti interessi di ordine generale perseguiti con il rapporto concessorio in esame, la natura di soggetto perseguitante finalità oggettivamente pubblicistiche posseduta dall'istituendo concessionario, la permanenza di un potere di vigilanza ministeriale sul soggetto concedente fanno propendere per la necessità dell'approvazione ministeriale di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (successivamente, come detto all'inizio, trasformato in s.p.a.) anche per l'atto di trasformazione della soc. Autostrade. La norma, infatti, stabilisce che l'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade è riservata al Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

La finalità e la causa di tale approvazione è stata ben chiarita in giurisprudenza, laddove è precisato che il provvedimento con il quale il ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 3, 5° comma, del citato d. lgs. n. 143/94 approva le convenzioni stipulate tra l'Anas e le società concessionarie di autostrade, ha lo scopo di sanzionare il riconoscimento e la condivisione governativa, in considerazione dell'interesse pubblico, alla attività negoziale, posta in essere dalle parti [C. conti, sez. contr. Stato, 8 giugno 2000, n. 55].

Ora, se il potere ministeriale di approvazione delle concessioni ha la finalità di assicurare la rispondenza all'interesse pubblico degli atti di autonomia negoziale preordinati allo svolgimento del rapporto concessorio, quel potere non può non

estendersi all'atto, parimenti negoziale, di trasformazione societaria funzionale a quel rapporto.

Quanto ai criteri di esercizio del potere - che nel dettaglio viene naturalmente lasciato alla responsabile autonomia ed esperienza pluridecennale dell'amministrazione - essi consisteranno nella verifica che l'atto di trasformazione non sia preordinato ad eludere o violare i sopra ricordati principi pubblicistici in materia di concessione di opera pubblica (affidamento e capacità del nuovo soggetto, verifica che l'operazione non tenda ad eludere i principi dell'evidenza pubblica con un'artefatta ed ingiustificata modifica dell'oggetto sociale o dei contenuti sostanziali e temporali della convenzione in corso, ecc.); a tal proposito non va dimenticato che la materia in questione compresa la possibilità di proroga delle convenzioni rientra nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria e nazionale sulle opere pubbliche, che non consentono il ricorso a tale istituto se non a fronte dell'affidamento di nuovi lavori o di un mutamento sostanziale nelle condizioni del rapporto [C. conti, sez. riun., 19 marzo 1998, n. 20/E].

Il potere ministeriale, inoltre, dovrà consistere anche nell'accertamento del rispetto delle regole civilistiche sulla trasformazione societaria e sugli strumenti posti in essere per realizzarla (OPA, delibere assembleari, ecc.).

A tale ultimo riguardo basterà ricordare, a titolo esemplificativo, che il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) ha dettato una serie di disposizioni generali e speciali in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio. Ad esempio, l'art. 102 ha posto tassativi obblighi a carico degli offerenti prevedendo poteri interdittivi da parte della Consob. In particolare, si è previsto che coloro che effettuano un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ne danno preventiva comunicazione alla CONSOB, allegando un documento, destinato alla pubblicazione, contenente le informazioni necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato giudizio sull'offerta. La CONSOB, a sua volta, entro quindici giorni (trenta giorni per le offerte aventi a oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati né diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116) dalla comunicazione, può indicare agli offerenti informazioni integrative da fornire e specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta, nonché particolari garanzie da prestare. In pendenza dell'offerta, la

CONSOB può esercitare i predetti poteri consistenti nella possibilità di: a) sospendere l'offerta in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del decreto in questa materia o delle norme regolamentari; b) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a). Inoltre, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di opa o delle norme regolamentari la CONSOB può esercitare il potere di richiedere la comunicazione di dati e notizie, fissando i relativi termini, previsto dall'articolo 97, comma 4 del medesimo decreto.

Per quanto concerne l'offerta pubblica di acquisto totalitaria (che sembrerebbe ricorrere nel caso di specie) l'art. 106 stabilisce, poi, che chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, deve promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie, entro trenta giorni, a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie.

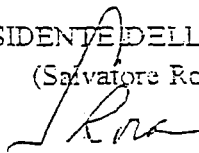
Orbene, l'amministrazione dovrà, tra l'altro, accertare anche mediante un costante rapporto di comunicazione esterna con la CONSOB, l'osservanza delle predette disposizioni, la cui violazione potrebbe compromettere l'intera operazione di trasformazione con evidenti pericoli di riflessi negativi sulla gestione del servizio in oggetto.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.

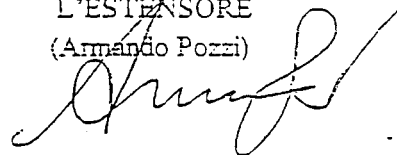
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Salvatore Rosa)



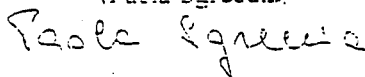
L'ESTENSORE

(Armando Pozzi)



LA SEGRETARIA D'ADUNANZA

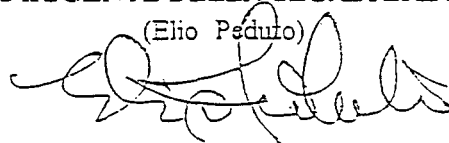
(Paola Sgruccia)



Per estratto dal verbale

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA

(Elio Peduto)



ANAS S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL 25 SETTEMBRE 2003 - ORE 12,00

Il giorno 25 Settembre, alle ore 12,00 presso la sede di via Monzambano n.10 - 00185 Roma - si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno che, con il consenso di tutti i presenti, risulta così integrato:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente;
- 2) Comunicazioni Presidente;
- 3) Esame figura professionale del Coordinatore di Direzione Centrale;
- 4) IRAQ - Piano Nazionale dei Trasporti;
- 5) Istituzione della Divisione International;
- 6) Regolamento di Contabilità;
- 7) Rimodulazione del Programma Straordinario 2003;
- 8) S.S- n. 131 "Carlo Felice" - Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km 146+800 e 209+482 - progetto preliminare;
- 9) S.S. n. 131 "Carlo Felice" Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco compreso tra il Km

- 10) S.S. 182 "Trasversale delle Serre" - Lavori per l'ammodernamento in variante del tratto compreso tra il Km. 18+498 ed il Km. 33+050 comprese le bretelle di Petrizzi e Serra S. Bruno - Progetto definitivo;
- 11) S.S. n. 64 "Porrettana" Lavori di ammodernamento della Statale soggetta a movimenti franosi fra le località Silla e Marano - 2° stralcio fra le località Cà dei ladri e Marano - Progetto definitivo - Appalto Integrato;
- 12) S.S. n. 3 "Via Flaminia" - Tronco Foligno - Osteria del Gatto - Lavori di sistemazione generale lotto 4/b 1°-stralcio dal Km 176+000 al Km 177+500 - perizia di variante tecnica;
- 13) Realizzazione della viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico di Milano Rho-Pero - progetto esecutivo - Concessionarie: Società Autostrade p.A. - Società TO-MI p.A. - Società Autostrade Serravalle-Milano-Ponte Chiasso p.A.
- 14) Autostrada del GRA - Premio di incentivazione;
- 15) Società Autostrade per l'Italia p.A. - Schema di atto convenzionale per il conferimento del ramo d'azienda autostradale;
- 16) Passante Autostradale di Mestre - Procedura per la revisione atti aggiuntivi con le Società Concessionarie: Autostrade per l'Italia - Venezia

Padova - Autovie Venete;

17) Programma di acquisto di Automezzi, Macchinari ed Attrezzature per la manutenzione stradale ed Impianti di lavaggio;

18) Canoni Concessori: proposta di adeguamento per l'anno 2004 e proposta di sanatoria;

19) Società Autostrada Torino-Milano - Progetto di riorganizzazione societaria;

20) Varie ed eventuali.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Pozzi, constata la presenza dei Signori:

- Avv. Giuseppe BONOMI	Consigliere
- Prof. Alberto BRANDANI	Consigliere
- Ing. Giovan Battista PAPELLO	Consigliere
- Arch. Mario VIRANO	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Prof. Mario BASILI	Presidente
- Rag. Renato CASTALDO	Componente effettivo
- Prof. Roberto SERRENTINO	Componente effettivo

Assistono alla seduta:

- Dott. Francesco DE FILIPPIS	Presidente di Sezione della Corte dei Conti
- Ing. Francesco SABATO	Direttore Generale

Su proposta del Presidente assume la funzione di

Segretario il Consigliere Prof. Brandani, in sostituzione della Dott.ssa Basili assente per motivi personali, che si avvarrà del supporto operativo della Dott.ssa Masella.

A questo riguardo il Presidente, nel ricordare la serie di avvenimenti dolorosi che hanno recentemente colpito l'amica Cristina Basili, desidera esprimere, anche a nome del Consiglio, la massima solidarietà umana, vicinanza e calore.

Il Magistrato della Corte dei Conti Dott. De Filippis ed il Collegio Sindacale si uniscono alle parole di solidarietà del Presidente.

Viene invitato a partecipare il Segretario Generale, Ing. Raffaele SPOTA.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'odierna riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

OMISSIS

Sul punto 16) all'Ordine del giorno: "Passante Autostradale di Mestre - Procedura per la revisione atti aggiuntivi con le Società Concessionarie: Autostrade per l'Italia - Venezia Padova - Autovie Venete"

Il Direttore Arch. Coletta rende noto che in attuazione del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 settembre 2002, in data 31 ottobre 2002 sono state sottoscritte le Convenzioni aggiuntive con le Società Autovie Venete S.p.A. e Venezia-Padova S.p.A., che prevedevano sia la realizzazione che la gestione dell'opera.

Al riguardo si ricorda che la concessione relativa alla realizzazione della quota di competenza della Società Autostrade S.p.A. era stata assentita con la II^ Convenzione aggiuntiva alla Convenzione vigente sottoscritta con l'Anas in data 29.3.1999.

Successivamente, come noto, il Consiglio, nella riunione del 6.2.2003, ha approvato il progetto preliminare dell'opera nell'importo complessivo di €750.000.000,00, conferendo mandato al Presidente per porre in essere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per dare attuazione alla medesima delibera.

In data 27.3.2003 l'Anas ha trasmesso al Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-

ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del Comune di Venezia, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale redatto ai sensi del 3° comma dell'art. 3 del D.L.vo n. 190 del 20.8.2002.

Con nota n. 6802 del 19.6.2003 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Ufficio III - ha comunicato i contenuti delle determinazioni assunte dalla Comunità Europea sulla realizzazione e gestione dell'opera in oggetto.

In particolare la Comunità Europea, al fine di archiviare la procedura in corso, richiede l'invio delle convenzioni aggiuntive che dovranno prevedere la sola gestione dell'opera da parte delle 3 società concessionarie nella misura del 55% per la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., del 30% per la Società Autovie Venete S.p.A. e del 15% per la Società Autostrade S.p.A. e la retrocessione all'Anas dei tratti attualmente gestiti inerenti al sistema Tangenziale di Mestre.

In data 6.8.2003 la Società Infrastrutture S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità alla definizione di un intervento finanziario a sostegno della realizzazione dell'opera.

Alla luce delle condizioni poste dalla Comunità Europea, che prevedono tra l'altro il finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera, la Direzione si è attivata presso Infrastrutture S.p.A. che dovrà coordinarsi con altri istituti di credito, per la definizione di un apposito contratto di mutuo cui attingere i fondi necessari che verranno man mano richiesti dal Commissario Delegato durante la fase della costruzione, comprensivi dell'IVA.

Tale operazione, che non dovrà comportare per l'Anas alcun onere finanziario sul proprio bilancio, dovrà prevedere, al termine del periodo di ultimazione dei lavori, l'accollo da parte delle 3 società concessionarie, in proporzione alle rispettive quote di competenza, della restituzione sia della quota capitale che degli interessi maturati fino all'ultimazione dei lavori e maturandi successivamente.

Sulla base del cronoprogramma delle attività trasmesso dal Commissario Delegato con nota n. 142 dell'8.9.2003, l'ultimazione dei lavori è prevista per il mese di novembre dell'anno 2008.

Pertanto, i piani finanziari che saranno allegati alle convenzioni aggiuntive che verranno sottoscritte con le società concessionarie dovranno contenere:

- a) la sola gestione dell'opera per le quote di competenza a partire dalla data di ultimazione dei lavori;
- b) l'accollo del mutuo, contratto dall'Anas, per gli importi utilizzati sino alla data di ultimazione dei lavori, per le quote di competenza, con restituzione entro la scadenza dei piani finanziari prevista per il 31.12.2038;
- c) retrocessione all'Anas, al termine dei lavori del Passante autostradale di Mestre, dei tratti autostradali (Tangenziale ovest di Mestre, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e l'Aeroporto di Marco Polo di Tessera/Venezia, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e Mogliano, Raccordo autostradale fra la Tangenziale ovest di Mestre e Quarto d'Altino, tratto autostradale dell'A4 Dolo-Venezia), che ne assicurerà la manutenzione e la gestione; tali tratti attualmente sono assentiti in concessione alle 3 società concessionarie per le rispettive quote di competenza;
- d) inserimento negli atti convenzionali di una clausola che prevede, all'ultimazione dei lavori e comunque alla fine di ogni quinquennio, la revisione del piano di convalida economico-finanziario

dell'investimento al fine di rideterminare l'equilibrio economico, tenendo conto anche degli scostamenti in più ed in meno, dell'andamento del traffico che si fossero verificati nel periodo precedente.

Al termine il Consiglio,
preso atto di quanto proposto dalla Direzione Centrale Autostrada e Trafori, in ordine alla realizzazione del Passante di Mestre, nel precisare che l'intervento dell'Anas nella suddetta operazione non potrà comportare alcun onere finanziario per la stessa,

all'unanimità delibera

di conferire ampio mandato al Presidente per compiere tutti gli atti necessari alla stipula sia del contratto di mutuo con Infrastrutture S.p.A. che delle convenzioni con le Società Venezia-Padova S.p.A., Autovie Venete S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. che dovranno prevedere la sola gestione dell'opera.

Il Magistrato Dott. De Filippis formula riserva di sottoporre l'argomento alla competente Sezione della Corte dei Conti.

OMISSIS

PAGINA BIANCA